

**Processo civile** - Domanda giudiziale – In genere - Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Mancata contestazione dell'insussistenza di detta domanda amministrativa da parte del convenuto - Rilevanza – Esclusione.

**Corte di Cassazione – 27.12.2010 n. 26146 – Pres. Miani Canevari – Rel. Napoletano – INPS (avv.ti Fabiani, Tadris, De Rose) – F.E. (avv. Grandinetti) – P.M. Destro**

*Il comportamento di “non contestazione” tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea. Ne consegue che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d’ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.*

FATTO - La Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da F. E. avente ad oggetto la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1994.

La predetta Corte poneva a base del *decisum* il rilievo fondante che l'assicurata con l'atto di appello aveva prodotto la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa, la cui mancata dimostrazione, rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado, ancorché non dedotta dall'INPS, ne aveva determinato il rigetto.

Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione articolando due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

DIRITTO - Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata da parte resistente, d'inammissibilità del ricorso difettando la data, e in calce allo stesso, e del rilascio della procura speciale.

Invero la indicazione della data di redazione del ricorso non è richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 366 cpc e la mancanza di data della procura non produce nullità, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall'intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata (V.su tale ultimo punto per tutte Cass. 25 luglio 2006 n. 16907).

Con il primo motivo l'INPS, deducendo violazione degli artt. 416 e 437 cpc, allega, nel formulare il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cpc, che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale è condizione di ammissibilità dell'azione il cui difetto va verificato d'ufficio a prescindere dalla mancata eccezione da parte dell'Istituto.

Con il secondo motivo l'INPS, denunciando violazione dell'art. 414 n. 5 e 437, comma secondo cpc, assume, ponendo il quesito di diritto di cui al richiamato 366 bis cpc, l'inammissibilità della produzione, nel giudizio di appello, del documento attestante l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa della prestazione recante una data antecedente al deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio.

Le censure essendo strettamente connesse vanno trattate unitariamente.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mancanza della domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale determina l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno espresso (V. per tutte Cass. 28 novembre 2003 n. 18265).

Corollario di tale principio è, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il comportamento di "non contestazione" tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d'ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio (V. per tutte Cass. 24 giugno 2004 n. 11756 (1) e Cass. 29 dicembre 2004 n. 24103).

Alla luce di tali principi è del tutto erronea la sentenza impugnata che dando rilievo alla non contestazione dell'INPS circa l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa ha ritenuto che il giudice di primo grado non poteva rilevare d'ufficio la mancata dimostrazione della presentazione della domanda amministrativa.

Conseguentemente non poteva la Corte del merito valutare, ai fini di cui trattasi, la copia della ricevuta della domanda amministrativa allegata al ricorso di appello, trattandosi di documento che doveva essere allegato sin dal giudizio di primo grado (Cass. S.U. 20 aprile 2005 n.8202).

La sentenza impugnata pertanto va annullata e, non essendo necessari ulteriori

accertamenti di merito, va dichiarata improponibile la domanda giudiziaria diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1994 proposta dalla attuale resistente.

Nulla deve disporsi per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. cpc, non trovando applicazione *ratione temporis* il disposto dell'art. 42 comma. 11 del DL n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.

Infatti la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e assistenza, introdotta dall'art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30 settembre 2003 n.269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, trova applicazione *ratione temporis*, relativamente al giudizio di cassazione, per i soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca posteriore all'entrata in vigore dell'indicato decreto legge (2 ottobre 2003).

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2004, p. 1123